

Roberto GAROFOLI

COMPENDIO di

DIRITTO

PENALE

PARTE GENERALE E SPECIALE

XIV Edizione

2024


Neldiritto
Editore

■ 15.4. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (art. 633-bis c.p.).

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modificazioni in l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha inserito nel codice penale il nuovo articolo 633-bis che punisce l'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.

■ A) Elemento materiale.

Il nuovo reato punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro (resta confermato quindi l'originario impianto sanzionatorio), chiunque **organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici** altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un **raduno musicale** o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un **concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica** a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

Al fine di meglio tipizzare le modalità di offesa ai beni giuridici dell'incolumità e della salute pubblica la norma fa riferimento alla violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione dello stato dei luoghi e del numero di partecipanti.

■ B) Elemento soggettivo.

È costituito dal **dolo specifico**, dovendo l'autore della condotta agire *"al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento"*.

■ C) Confisca.

La disposizione prevede che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

■ D) Coordinamento con l'art. 634 c.p.

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha, inoltre, modificato l'art. 634, co. 1, c.p. (*turbativa violenta del possesso di cose immobili*), ove si dispone, oggi, che *chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.*

■ 15.5. I delitti di danneggiamento.

Il legislatore, agli artt. 635 e ss., ha tipizzato una serie di reati, di frequente verificaione, incentrati sulla particolare forma di aggressione con cui il soggetto attivo unilateralmente lede il patrimonio altrui.

■ A) Danneggiamento comune.

■ La figura più generale è quella prevista dall'art. 635 c.p. (nota altresì come **danneggiamento "comune"**), la quale può avere ad oggetto tanto le **cose mobili** quanto quelle **immobili**.

Il **decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7** recante disposizioni in materia di abrogazione

di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha modificato l'art. 635 c.p., sancendo l'irrelevanza penale del mero danneggiamento (disciplinato dall'originario primo comma della disposizione, ora punito con la sola sanzione pecuniaria civile). Si sono, invece, tenute ferme le ulteriori ipotesi penali di danneggiamento ex art. 635 c.p.

A seguito del **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia)**, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 635 *"il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità."* Il regime di procedibilità è stato ulteriormente inciso dal Decreto correttivo Cartabia, che estende la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

- **Elemento materiale.**

Si tratta di **reato comune**, suscettibile di essere compiuto da chiunque. Il **soggetto passivo** del reato può coincidere con il proprietario della cosa danneggiata ovvero con colui che sulla stessa esercita un diritto di godimento.

Ad essere incriminata non è più la mera condotta di chi **distrugge, disperde, deteriora, o rende, in tutto o in parte, inservibili** cose mobili o immobili altrui.

Dopo la novella del 2016 è necessario, infatti, che una delle suddette condotte sia commessa:

- con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del compimento del delitto previsto dall'articolo 331;
- su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (numero così modificato dall'art. 5, comma 1, l. 9 marzo 2022, n. 22);
- su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate, o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o, ancora, su altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
- su opere destinate all'irrigazione;
- su piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- su attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive;
- in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico: caso che il **D.L. 14 giugno 2019, n. 53, c.d. decreto sicurezza bis** (conv. con modif. dalla **L. 8 agosto 2019, n. 77**) ha assoggettato alla più severa pena edittale della "reclusione da uno a cinque anni", oggi prevista dal nuovo comma 2-bis. Da ultimo, la **L. 22 gennaio 2024 n. 6** ha modificato il comma terzo dell'art. 635 c.p., ai sensi del quale è punita, con la pena della reclusione (da 1 a 5 anni) in uno a quella della multa (fino a 10.000 euro) la condotta di *chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.*

Il legislatore ha, quindi, tenuto ferma la rilevanza penale di tutte quelle condotte che in precedenza costituivano circostanze aggravanti del mero danneggiamento.

L'analitica descrizione farebbe propendere per la **natura vincolata** della fattispecie. Non manca, tuttavia, chi inquadra il delitto tra i reati **a forma libera**, osservando che la distruzione, la dispersione così come le altre condotte elencate, costituiscono in realtà l'evento dannoso che tassativamente deve prodursi, cosicché qualunque azione in grado di cagionare tale risultato potrà integrare il reato. In una tale prospettiva è dunque possibile combinare l'articolo in esame con la clausola di equivalenza contenuta all'art. 40 cpv c.p. e dunque ritenere realizzabile il reato anche attraverso una **condotta omissiva** che presenti i normali requisiti di rilevanza giuridica.

• **Elemento soggettivo.**

L'**elemento psicologico** del reato è, secondo la ricostruzione oggi prevalente, il **dolo generico**. Non è necessario lo specifico fine di nuocere (*Cass. pen., 35898/2012*), essendo sufficiente la volontà rappresentazione e volizione di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui.

■ Tale fattispecie differisce da quella di **deturpamento e imbrattamento** (art. 639 c.p.), ove l'alterazione del bene è meramente **temporanea** e ripristinabile senza modificarne i tratti essenziali.

■ **B) Altri delitti di danneggiamento.**

■ Gli **altri delitti di danneggiamento** sono stati introdotti dalla l. 48/2008 e sono specificamente posti a protezione dei beni *lato sensu informatici*. Essi sono:

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.).
- **Deturpamento e imbrattamento di cose altrui** (art. 639 c.p.), come da ultimo modificata dalla **L. 22 gennaio 2024, n. 6** (c.d. **Anti imbrattamento**). La fattispecie punisce, a querela della persona offesa e con la multa chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui. È previsto un diverso regime sanzionatorio se il fatto è commesso:
 - su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, in questo caso si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro;
 - su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, in questo caso si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

■ **15.6. Truffa (artt. 640 c.p.).**

L'art. 640 c.p. incrimina le offese al patrimonio attuate mediante il ricorso alla **frode**. Si tratta di un c.d. **reato in contratto**, caratterizzato dal comportamento illecito di uno dei contraenti, tenuto nella fase antecedente alle manifestazioni di volontà delle parti.